

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 490-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE D'ONOFRIO)

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale
della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo
(B.I.R.S.)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(V. Stampato Camera n. 872)

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della
Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 febbraio 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge dispone il sesto aumento della quota italiana di partecipazione al capitale della BIRS.

Si tratta come è noto di una delle istituzioni che nell'immediato dopoguerra diedero vita al più ampio sistema di cooperazione finanziaria multilaterale, imperniato appunto sul Fondo Monetario Internazionale e sulla BIRS.

L'Italia aderì a questa ultima con la legge 23 marzo 1947, n. 132, nel contesto della decisione fondamentale di apertura del nostro sistema economico ai rapporti internazionali ed agli strumenti di cooperazione multilaterale.

Il sesto aumento della quota italiana previsto dal disegno di legge in oggetto è stato deciso per consentire ai Paesi in via di sviluppo un riequilibrio del loro potere di voto, legato, come è noto, sia ai 250 voti assegnati a ciascuno dei Paesi sottoscrittori, sia, in misura proporzionale, alla rispettiva

partecipazione ai successivi incrementi di capitale.

Poichè i Paesi più poveri non erano in grado di partecipare alla sottoscrizione di aumenti di capitale, con ciò stesso vedendo proporzionalmente ridotta la propria incidenza nella vita della BIRS, l'aumento deciso da ultimo consente un riequilibrio a favore dei Paesi più poveri anche se non sottoscrittori dell'aumento medesimo.

L'importo del contributo italiano è di 25 milioni di dollari, corrispondenti a 250 azioni del capitale della Banca.

Poichè si tratta dell'aumento del solo capitale « a chiamata » (*callable*) non vi è un immediato onere finanziario per i sottoscrittori, dovendosi attendere la chiusura delle sottoscrizioni stabilita al 1° luglio 1986.

La Commissione unanime propone l'approvazione del disegno di legge.

D'ONOFRIO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Covi)

1º marzo 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui Statuto è stato approvato con legge 23 marzo 1947, n. 132, nella misura di 25.000.000 di dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944, corrispondenti alla sottoscrizione di 250 azioni del capitale della Banca stessa.

Agli eventuali oneri che, alla chiusura della sottoscrizione (1° luglio 1986), dovessero essere richiesti all'Italia, si provvederà — in considerazione della natura degli oneri stessi — mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.